

# CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI



---

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

N.1169

Data 29/03/2021

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2021/2023 - Adozione obiettivi strategici. Esame ed approvazione.

---

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno ventinove MARZO mediante collegamento con la piattaforma zoom, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di statuto, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	Pres.	Ass.
Dott. Valerio Scanu - Presidente	si	
Dott. Mario Conoci - Consigliere	si	
Sig. Pietro Fois - Consigliere	si	
On. Massimo Mulas - Consigliere	si	
Dott. Pierluigi Pinna - Consigliere	si	
<b>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>		
Dott. Giovanni Pinna Parpaglia - Presidente	si	
Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu - Revisore effettivo	si	
Dott. Pietro Cossu - Revisore effettivo		si

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Valerio Scanu, Presidente del Consorzio.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Ing. Salvatore Demontis.

Riunione del 29/03//2021 - Deliberazione n. 1169

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2021/2023 – Adozione obiettivi strategici. Esame ed approvazione.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO:

- che, con Deliberazione n. 809 del 26.03.2018 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il Direttore Generale, Dott. Ing. Salvatore Demontis, nel rispetto delle prescrizioni definite in termini di requisiti soggettivi quanto al soggetto apicale dell'Ente, contenute nella Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA da parte dell'ANAC;
- che, l'art 1, comma 8, della L. n. 190/12, dispone che l'Organo di Indirizzo Politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato ai sensi dell'art 1, comma 7, della precitata legge, aggiorna ed adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi atti a prevenirli;
- che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'Autorità ha stabilito che tutti gli adempimenti in materia prefissati per il 31 gennaio 2021, venissero traslati al 31 marzo dell'anno in corso.

### ATTESO:

- che, a seguito delle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 97/16 di riforma della L. n. 190/12 e del D.lgs. n. 33/13, è stato riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione, poi trasfusa nel nuovo D.lgs. n. 175/16, recante il c.d. TUSP;
- che tali innovazioni hanno imposto una rivisitazione del sistema di prevenzione della corruzione fino ad oggi messo in atto ed un'attenta applicazione della Linea Guida ANAC del 21/11/2017 n. 1134;
- che, con il PNA 2019 l'ANAC ha deciso di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio confluite nell' allegato 1) al PNA che, oggi, rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni contenute nel PNA 2013 e nell' aggiornamento 2015.

### CONSIDERATO:

- che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, nella stesura del nuovo Piano anticorruzione 2021-2023 conferma l'attitudine e l'impegno nella lotta alla corruzione, declinando i seguenti obiettivi strategici ed operativi:

- 1) Obiettivo strategico Trasparenza: formazione in materia di trasparenza - privacy e Legge n. 241/90 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 120/20.
- 1a) Obiettivo operativo: Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative per tutto il personale nel triennio 2021/2023. Tale obiettivo punta ad incrementare i percorsi di formazione anche in considerazione delle novità apportate in termini di pubblicazioni di atti e procedimenti dalla L. n. 120/20 "Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale" alla L. n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- 2) Obiettivo strategico Anticorruzione: rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi, espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.,

all'art.1, co. 41, della l. 190/2012, all'art. 6 bis L. n. 241/90 e al "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

- 2a) Obiettivo operativo: verifica a campione sulle dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi acquisite dall'Ente.

RILEVATO:

- che, all'art. 41 del D.lgs. 97/2016 si deve l'introduzione del comma 2 bis nell'art. 1 L. 190/2012 in base al quale il PTPCT ha durata triennale e va aggiornato annualmente;
- che, compete all'organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici ed operativi attraverso un'attività di impulso delle attività del RPCT da una parte, del Dirigente, Responsabili di settori - servizi e dipendenti, dall'altra;

RITENUTO:

- di adottare gli obiettivi strategici ed operativi declinati nel nuovo Piano Triennale;
- di approvare il PTPCT 2021-2023 così come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, recante, altresì una Sezione dedicata alla nuova Trasparenza Amministrativa, aggiornata ed adeguata alle normative di settore e alle indicazioni delle Linee Guida ANAC in materia, a partire dalla Delibera ANAC n. 1310/2016 contenente le prime indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016.

ATTESO che gli allegati al presente provvedimento sono:

- **all.1) PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021- 2023;**
- **all.2) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI;**

PRESO ATTO, altresì, che per il principio del rinvio dinamico, in una logica di coordinamento e semplificazione degli adempimenti, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, debba essere applicato dalla ASA S.r.l., società in house del Consorzio Industriale, operante in misura coordinata con il Consorzio, attraverso il comune organo direttivo, quindi il Direttore Generale, nominato quale RPCT delle due realtà giuridiche;

sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

All'unanimità

D E L I B E R A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, nell'ambito della propria esclusiva competenza quale organo di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 all'esito della rivisitazione disposta dal D.Lgs 97/2016, gli obiettivi strategici ed operativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione quanto dei documenti programmatici dell'Ente;
- 3) di approvare il "**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE con sezione sulla TRASPARENZA**" – di seguito **P.T.P.C.T. 2021 - 2023** che, allegato alla presente deliberazione (all.n.1), ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla mappatura dei procedimenti (all.n.2);
- 5) di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Ing. Salvatore Demontis, il compito di dare esecuzione ai succitati obiettivi strategici ed operativi, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e il ristretto numero di risorse umane assegnate;
- 6) di dare atto che per l'attuazione del PIANO, il RPCT Dott. Ing. Salvatore Demontis sarà assistito dall'apposito "Ufficio della Trasparenza e Anticorruzione", così come specificato nel Piano medesimo;

- 7) di demandare agli uffici competenti l'inoltro della presente Delibera e gli allegati a tutti i Responsabili di Settore/Servizi, individuati ed indicati nel Piano, nonché a tutti i dipendenti dell'Amministrazione CIP e ASA S.r.l., fatta salva la disposizione di cui all'art. 17 del Piano allegato, secondo cui lo stesso *"verrà reso conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Consorzio"*;
- 8) di garantire il collegamento del PTPCT 2021-2023 con tutti i documenti programmatici dell'Ente, in ottemperanza alle Determinazioni ANAC ;
- 9) di pubblicare il Piano nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia alla categoria "Disposizioni Generali - Atti Generali" che "Altri contenuti – Corruzione" ;
- 10) di stabilire che il PTPCT 2021- 2023 debba essere applicato anche dalla ASA Srl, dandosi atto che il Direttore Generale, Dott. Ing. Salvatore Demontis, è organo direttivo comune delle due realtà giuridiche CIPSS e ASA S.r.l. ed è individuato come RPCT anche della medesima società partecipata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Salvatore Demontis)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Valerio Scanu)

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione nell'apposito Albo, da oggi sino al 29/04/**2021** ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 32 dello Statuto Consortile approvato, - su conforme deliberazione della Giunta Regionale -, con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Industria n.618 del 22.09.1999.  
Li, 29/03/**2021**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Salvatore Demontis)

# CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

---

TRIENNIO 2021-2023

Allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1169 del 29/03/2021



---

## **INDICE**

### **PARTE I**

#### **PREMESSA**

- 1. Strategie di prevenzione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/16 , l. n. 3/2019 e PNA 2019**
- 2. Contesto interno ed esterno**
- 3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione di prevenzione e relative responsabilità**
- 4. Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17**
- 5. La Procedura di redazione del Piano**
- 6. La gestione del rischio alla luce del Pna 2019, allegato 1**
- 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**
- 8. Il monitoraggio**

### **PARTE II**

- 9. La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative e fissazione obiettivi strategici in materia di trasparenza**
- 10. I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti e informazioni**
- 11. Obblighi di pubblicazione – rinvio alla griglia sulla società trasparente**
- 12. Misure organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione**
- 13. Misure per garantire l' efficacia dell' istituto dell' accesso civico**
- 14. Regole procedurali di responsabilizzazione**
- 15. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali ( Reg. UE 2016/679)**
- 16. Applicazione del PTPCT 2021-2023 alla società in house - clausola di rinvio dinamico**
- 17. Entrata in vigore del PTPCT 2021 – 2023**

### **PARTE III**

#### **Allegato**

- 18. Mappatura dei processi attivi nel Consorzio Industriale di Sassari.**

---

## PARTE I

### PREMESSA

Sia l'allegato 1 al PNA 2013 che l'aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito, in passato, indicazioni non vincolanti alle amministrazioni ed enti per una corretta gestione del rischio; oggi, con il PNA 2019 l'ANAC ha deciso di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio confluite nell'allegato 1) al PNA, che rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento 2015. Il presente PTPCT 2021- 2023 conferma l'impostazione del precedente e l'impegno del Consorzio nella lotta alla corruzione, che sarà portato avanti facendo tesoro delle indicazioni contenute nel nuovo PNA 2019 ed dai suoi allegati, in particolare dall'allegato 1, che oggi rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento PNA 2015.

A conclusione di questa breve premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione della corruzione e le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggi approvate. **Oltre alla legge 190/12, il contesto giuridico di riferimento comprende :**

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012*”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di*



---

*comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

- Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità anticorruzione , acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”che ha inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A;
- D.lgs. n. 97 del 23 maggio 2016 recante “ *La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs. n. 33/13;*
- D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’ art 7 della L. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera Anac n. 1134 del 8/11/2017 relativa alla “ *attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”
- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 , come modificato dal D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (c.d. Tusp)
- **La c.d legge “ spazza corrotti” 9/01/2019 n. 3**
- Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 PNA 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 PNA 2018
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 di approvazione della disciplina delle cause di inconfiribilità / incompatibilità;
- **Delibera ANAC n. 1064 del 2 ottobre 2019 di approvazione del nuovo PNA 2019**

- 
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, sulle “ *prime linee guida recanti indicazioni sull’ attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16*”;
  - Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
  - Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G. U. n. 284 del 5/12/2016 “ *sull’ esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’ art 47 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16*”;
  - Regolamento ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 “ *sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari*”;
  - Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 “ *sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione*”;
  - Regolamento ANAC sull’ esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018;
  - **Circolare n. 2 /2017 del Dipartimento della Funzione pubblica;**
  - **Circolare n.1 /2019 del Ministro della pubblica amministrazione,**
  - Determinazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 sulle “ *linee guida recanti indicazioni sull’ attuazione dell’ art 14 del d.lgs. n. 33/13 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’ art 13 del D.lgs. n. 97/16*”;
  - **Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019 : “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;**
  - **Delibera ANAC n. 1126 /2019 di sospensione della delibera ANAC n. 586/2019;**

- 
- **Decreto mille proroghe ( art 1 c. 7 d.l. n. 162/2019);**
  - **Art 1 c. 163 legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019**
  - **Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020** *“Linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti pubblici”*
  - **Delibera ANAC n. 25 del 15/01/20 recante** *“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”*
  - **L. 11/09/2020 n. 120 di conversione del dl n. 76/20 c.d. dl semplificazione**
  - **Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020** *\_recante l’ interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.*
  - **Delibera ANAC n. 1120 del 22/12/2020 ,** *Patti di integrità e clausole di esclusione dalla gara*
  - **DL. 31 /12/20 n. 183 c.d. decreto mille- proroghe**

---

## PARTE I

### 1. Una nuova strategia di prevenzione : analisi delle modifiche apportate dalla l. n. 3/2019 e PNA 2019

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è nata dall' indifferibile esigenza avvertita nel nostro Paese di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni di c.d. mala administration e dalla necessità di adeguare l' ordinamento interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di due importanti Convenzioni , la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116 e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d' Europa del 27 gennaio 1999 ( Convenzione di Strasburgo), ratificata in Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, ma al tempo stesso, di rispondere ai costanti monitoraggi e alle continue raccomandazioni degli organi di verifica internazionale (basti pensare al rapporto redatto dal Greco, istituito in seno al Consiglio d' Europa).

Sulla scorta dell' adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la “ CIVIT”, poi ANAC, ad opera del D.l. N. 90/2014, cui si deve il merito di aver individuato un' unica Autorità competente a vigilare sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle commesse pubbliche, dopo la soppressione dell' AVCP.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l' Italia fa parte , è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello “nazionale” vi è l' Autorità Nazionale Anticorruzione , oggi presieduta da **Francesco Merloni** con il compito di adottare un Piano Nazionale Anticorruzione, in grado di rappresentare un atto di indirizzo per tutti gli enti pubblici e assimilati, destinatari della normativa; a livello “locale”, imponendo all' interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione , ma soprattutto l' impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti , referenti, OdV, dipendenti nella predisposizione del **PTPC** e nell' attuazione concreta delle misure di prevenzione all' interno di ciascun ente.

In tale contesto giova, inoltre, infatti, collocare la legge 7 agosto 2015 n. 124, contenente “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, con cui il legislatore delegante ha invitato il Governo all'adozione di numerosi decreti legislativi, per la verità si tratta di 11 provvedimenti concernenti svariati settori

---

della P.A., (sul procedimento amministrativo, codice dell'amministrazione digitale, trasparenza, dirigenza pubblica, disciplina dei servizi pubblici locali ... ), in modo da rendere concreta la riforma della P.A.

Tra questi provvedimenti figura il **D.lgs. n. 97/16** approvato in attuazione della delega contenuta nell'art 7 della L. n. 124/15, recante *“la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n. 33/13”*.

Nel suo complesso, il precitato decreto legislativo si pone due obiettivi: da un lato, rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite un adeguamento della normativa a previsioni e standards internazionali, dall' altro, contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione mediante misure più efficaci.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 al d.lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l'eliminazione del Programma Triennale sulla Trasparenza e l' Integrità, che diventa “sezione sulla trasparenza” destinata ad essere inclusa nel PTPCT e l' **abrogazione dell' art 11** recante l' **ambito soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza e l' introduzione ad opera del d.lgs. n. 97/16 del nuovo art 2bis**, che oggi contiene una elencazione dettagliata gli enti tenuti all' attuazione delle regole sulla trasparenza

**All' art 41 del d.lgs. n. 97/16** si devono, invece, **una serie di modifiche alla L. n. 190/12** rese necessarie dalle novità introdotte dal d.l. n. 90/14, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all' ANAC. Al fine di coordinare l' attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, sempre **all' art 41 del d.lgs. n. 97/16** si deve l' introduzione del **c. 2 bis nell' art 1 della L. n. 190/12**, in base al quale, **il PNA** ha durata triennale e va aggiornato annualmente, **rappresenta un atto di indirizzo**, per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui **all' art 2 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13** ai fini dell' adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina fino ad oggi vigente era molto incentrata sul ruolo del RPC, mentre risultava del tutto assente la responsabilità per gli organi politici e sfumata quella dei dirigenti o responsabili di uffici e servizi.

La scelta di disciplinare nuovamente ruoli, compiti e responsabilità, in particolare, dell'organo di indirizzo, del RPC e dell'Organismo indipendente di valutazione è strettamente collegata ai rilievi fatti dall' ANAC già in sede di adozione della determinazione n. 12/15 in ordine al fatto che , ad avviso dell'Autorità, una delle cause della scarsa qualità dei PTPC fosse imputabile alla non chiara configurazione di compiti e responsabilità dei soggetti interni alla

---

P.A. e quindi, sostanzialmente ad una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e ad un ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica.

Di qui, la previsione tra i compiti ricadenti in capo all' organo di indirizzo politico della **fissazione degli obiettivi strategici** in materia di anticorruzione e trasparenza, legati al mandato politico al fine di agganciare la predisposizione del piano o di misure integrative in materia di anticorruzione ad un impegno assunto dall' alto nella lotta alla corruzione, come dimostra la modifica apportata dall' art 41 del d.lgs. n. 97/16 all' art 1 c. 8, l. n. 190/12. Già nel 2015, l' ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 aveva affrontato il problema dell' applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni pubbliche nazionali o locali e degli enti pubblici economici, in modo da orientarli nell' attuazione delle c.d. misure di prevenzione e delle regole sulla trasparenza. Una prima distinzione suggerita dalla linea guida n. 8/15 e confermata dalla recente linea guida n. 1134/17 è quella relativa **alle società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo**; distinzione non meramente formale, ma che determina in modo differenziato l' applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni all' interno delle due diverse tipologie di società.

Se si guarda allo spirito della normativa che è quello di prevenire l' insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, l' influenza che l' amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione ad essa tramite capitale pubblico, motivo per il quale, l' Autorità in tempi non sospetti aveva sottolineato come le società controllate sono esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all' amministrazione controllante, ribadendo più volte, la necessità di adottare o misure di prevenzione della corruzione integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/'01, se dotate già di un Modello, o, in caso contrario, ad adottare un piano che contenga le misure e le definisca in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Tuttavia, le società pubbliche e le Pubbliche amministrazioni scontano una disciplina normativa non coincidente, poiché la legge 190/2012 ed il d.lgs. n.231/2001, sebbene finalizzate alla prevenzione dei reati all' interno delle proprie strutture organizzative, evidenziano profonde differenze.

Non a caso, in particolare :

- a) per il D.lgs. n. 231/'01 assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell' interesse o a vantaggio della Società, mentre per la L. 190/2012 assumono rilevanza anche i reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, *tout court*, la corretta amministrazione e, quindi, anche l' immagine esterna della Società, dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai

---

principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;

b) la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire, non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", *intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell'ANAC).*

I reati presi in considerazione dalla l. 190/12 costituiscono fattispecie di reato al cui rischio sono esposte la gran parte delle società c.d. pubbliche ; ovviamente per le società nelle quali il rapporto con il servizio pubblico sia addirittura connaturato, tale rischio è amplificato sia per la necessaria costanza dei rapporti con la P.A., sia per il verosimile coinvolgimento di molteplici livelli aziendali nei suddetti rapporti.

Come noto, infatti, la L. n. 190/2012 è altresì intervenuta direttamente con riferimento al Codice Penale e al D.Lgs. 231/01, sia riformulando alcune fattispecie di reato richiamate dal Decreto, ovvero aumentandone le pene previste, sia apportando delle integrazioni all'elenco dei reati **c.d. presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01.**

In tale contesto giova segnalare le modifiche apportate dalla **c.d. legge spazza- corrotti**, che, ha non solo inciso sul regime delle pene accessorie, finendo indirettamente per incidere su una delle misure di prevenzione della corruzione più importanti e cioè la rotazione straordinaria del personale, ma, proprio nell' ambito del d.lgs. n. 231/'01, ha inasprito le sanzioni interdittive, ricompreso nell' ambito del c.d. catalogo dei reati presupposto di cui all' art 25 del precitato decreto anche il traffico di influenze illecite, in passato escluso, oltre ad aver reso procedibile d' ufficio il reato di corruzione tra privati.

Tutte queste novità impongono un aggiornamento immediato del MOG 231/'01.

Di qui l'idea di predisporre un documento autonomo destinato a recepire novità, indicazioni contenute nella l n. 3/2019 e nel nuovo PNA in attesa dell'aggiornamento del MOG ex 231/'01.

## **2. Contesto interno ed Esterno**

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è un consorzio tra enti locali costituito dalla legge regionale 25 luglio 2008 n. 10. La legge regionale 25 luglio 2008 n. 10 ha attuato un primo riordino delle funzioni in materia di aree industriali, disponendo la trasformazione degli enti preesistenti in Consorzi di Enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL e operanti ai sensi dell'art. 114, ferma restando comunque la natura di enti pubblici economici.

---

La legge regionale di riordino ha attivato un iter che si sarebbe dovuto concludere, dopo la nomina dei nuovi organismi consortili, con l'approvazione di un nuovo statuto e l'attivazione di tutti gli istituti giuridici previsti per i consorzi di enti locali.

In realtà gli statuti non sono mai stati adottati e i consorzi oggi operano in un ambito normativo in vigore dello statuto originario pur delimitato dalla L.R. 10/2008 laddove non incompatibile e comunque ferma restando la natura di Ente Pubblico Economico. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale composta dai Sindaci o delegati dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero oltre il delegato dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ed il rappresentante degli Imprenditori.
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, i Sindaci o delegati dei Comuni consorziati, il delegato dell'Amministrazione Provinciale ed il Rappresentante degli Imprenditori.
- Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.

Oggi i consorzi industriali sardi risentono pesantemente, nella loro operatività, di un processo di riordino non interamente completato.

In sostanza le norme civilistiche che disciplinano l'Ente pubblico Economico continuano ad operare principalmente per gli aspetti patrimoniali, fiscali e per le attività non riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici.

La natura pubblica prevale per ciò che attiene alla *governance* dell'Ente e agli aspetti afferenti lo svolgimento di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico.

In tale contesto risulta indispensabile ai fini di cui al presente piano la chiara individuazione dei soggetti competenti all'adozione degli atti.

Lo sconfinamento di attribuzioni fra organi di indirizzo e struttura operativa potrebbe infatti essere il primo fronte di infiltrazione di fenomeni corruttivi.

L'organizzazione consortile è strutturata sulla base del principio di separazione fra attività di indirizzo e controllo spettanti all'Assemblea e al C.d.A. e attività di gestione spettanti alla struttura operativa di cui allo Statuto.

Tale conformazione della *governance* consortile consente anche di superare alcune perplessità e riflessioni mosse in merito a possibili aspetti di inconferibilità ed incompatibilità degli organismi consortili.

In sostanza quindi il riparto di competenze fra organi è articolato secondo i principi pubblicistici e le competenze di legge oltre che dalla puntuale applicazione dello statuto vigente.

Quanto alla situazione interna all'Ente, la dotazione organica del Consorzio è costituita da 41 unità a tempo indeterminato, fra cui risultano inclusi, oltre al Direttore Generale, n. 1 dirigenti e n. 4 quadri.



---

**Il potere di firma sugli atti è attribuito al Direttore Generale ed al Presidente e non al singolo dirigente (salvo delega), che rappresenta comunque parte integrante del processo decisionale.**

Tale criticità, unita al potere di firma degli atti gestionali a rilevanza esterna in capo al Direttore Generale ed al Presidente è stata superata mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti nello svolgimento dei processi a rischio, ciascuno dei quali interviene, con precise assunzioni di responsabilità, nei vari passaggi di formazione ed esternalizzazione della volontà dell'Ente.

Scopo del Consorzio è gestire i siti industriali di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale e Alghero - San Marco e favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio provinciale.

Il Consorzio assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta, aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi, negli agglomerati di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale ed Alghero - San Marco, di dimensioni adeguate alla realizzazione dell'iniziativa.

Gestisce negli agglomerati industriali di Sassari - Truncu Reale e di Alghero - San Marco, delle strutture denominate "Centro di prima accoglienza per giovani imprenditori", più comunemente conosciute dal grande pubblico come "Incubatori" per imprese.

Ai sensi della L.R. 10/2008 della Regione Sardegna, in coerenza con la programmazione regionale e provinciale, spettano al Consorzio Industriale Provinciale le funzioni amministrative relative a:

- a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
- d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
- e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
- f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

Il Consorzio Industriale Provinciale esercita le proprie funzioni in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

---

Per la gestione Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio questo si avvale della società in house denominata ASA (ASI Servizi Ambientali) S.r.l. .

La controllata ASA Srl - Società in house - a intero capitale pubblico di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ha il compito di provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture industriali che costituiscono il Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio, formato da:

- Impianto di Depurazione e trattamento di liquidi conferiti con autobotti ubicato nell'agglomerato industriale di Porto Torres;
- Impianto di Depurazione Consortile delle acque reflue industriali prodotte presso l'agglomerato industriale di S. Marco in Comune di Alghero;
- Impianto di essiccamento fanghi idratati situato presso l'Impianto di Depurazione Consortile di Porto Torres;
- Impianto di Discarica controllata Consortile situata nel Comune di Porto Torres, località "Barrabò";

Questi impianti sono in grado di erogare i seguenti settori di Servizio:

- a) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di La Marinella;
- b) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di San Marco;
- c) Gestione e manutenzione della Discarica controllata Consortile di Barrabò;
- d) Gestione e manutenzione dell'Essiccatore Consortile di La Marinella;
- e) Gestione del settore trattamento rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di La Marinella;
- f) Gestione del settore controllo conferimento dei reflui in fognatura delle aree Consortili;
- g) Gestione del settore analitico generale delle acque reflue e rifiuti afferenti al Servizio Ambiente;
- h) Assistenza tecnica alle attività di caratterizzazione delle aree di proprietà del Consorzio in Porto Torres.

La Società ASA S.r.l., oltre alla gestione degli Impianti, provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti medesimi al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, a tal fine provvede ai relativi adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi, forniture e appalti.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi affidati, la Società ASA S.r.l. dispone di n. 39 dipendenti operanti presso gli Impianti Ambientali sopradescritti e gli uffici della sede consortile di Sassari. La dotazione organica dell'ASA S.r.l. è sottoposta alla dirigenza del Direttore Generale del Consorzio Industriale.

---

**Il contesto esterno** dimostra come i fenomeni corruttivi siano sporadici, legati all'operato di singoli soggetti o comunque gruppi estemporanei, e in massima misura vengano immediatamente individuati e repressi, grazie anche a denunce spontanee degli stesso operatori delle pubbliche amministrazioni o degli imprenditori, ed ad un tessuto sociale fondamentalmente rispettoso della legalità.

### **3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità**

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono:

- Gli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale)
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Direttore Generale)
- il Dirigente, i Referenti per la prevenzione;
- il Collegio dei Revisori
- tutti i dipendenti dell' amministrazione;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.
  
- **Gli organi di indirizzo politico, come ribadito dal PNA 2019, sono tenuti a:**
  - nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
  - definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
  - adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Salvatore Demontis giusta Delibera C.d.A n. 809 del 26.03.2018**

---

### Compiti e poteri del RPCT

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti :

- predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione.
- verifica d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- Sollecita la nomina del RASA e nel caso specifico del Consorzio è stato nominato il Vice Direttore/Dirigente Amministrativo, Dott. Gian Franco Dessì.
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
- si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
- Effettua , la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei

---

risultati del monitoraggio.

### *In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi*

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.

All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

### *In tema di responsabilità del RPCT*

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le

---

relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

Per l'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, il Direttore Generale si avvale della collaborazione di personale professionalmente idoneo, individuato dallo stesso tra i dipendenti del Consorzio e/o della società in house ASA S.r.l., che in qualità di “Referente per la prevenzione della corruzione, per l'attuazione del Piano Anticorruzione e per gli obblighi di trasparenza”, incardinato in apposito “Ufficio della Trasparenza e Anticorruzione” presso lo staff della Direzione Generale, supporta l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Referente è individuato, come già detto sopra, con apposito provvedimento espresso che non determina tuttavia assunzione di responsabilità che resta, come tale, incardinata unicamente in capo al RPCT.

La nomina viene pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti /corruzione; anche il Referente comunica l'assenza di condizioni di conflitto di interesse.

**Il Dirigente ed i Responsabili di Settore e Servizio**, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consente la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. Inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

**L' Organismo Indipendente di valutazione/ organismo di Vigilanza** : per quest' anno, in considerazione della scelta fatta dal Consorzio di adottare un documento separato che reca la disciplina sull' anticorruzione e quindi di non inglobare nel MOG 231/'01 la sezione anticorruzione, le attestazioni sul rispetto degli obblighi di

---

pubblicazione saranno fatte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come suggerito dall' ANAC nella delibera n. 141/2019 di febbraio.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:
  - Osservare le misure previste nel presente Piano
  - segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
  - segnalare casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice di comportamento.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:
  - osservare le misure contenute nel presente Piano
  - segnalare eventuali disfunzioni inerenti l' attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 , compilando il modello ad esso allegato.

-

#### **4. Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17**

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021- 2023 conferma l'impostazione data al precedente PTPCT 2020-2022 e recepisce le novità della linea guida ANAC n. 1134/17, ribadite dal PNA 2019 “ parte V ”.

In sintonia con la linee guida ANAC n. 1134/17, il Piano contiene una descrizione delle attività svolte dal Consorzio Industriale di Sassari maggiormente esposte al rischio di corruzione, ed inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

**Tale mappatura è contenuta in un allegato ( allegato n. 1 ), che è parte integrante del presente piano ( PARTE III ).**

Alla luce però, delle novità introdotte dall' allegato 1 al PNA 2019 relative al c.d. nuovo sistema di gestione del rischio , il Consorzio ha provveduto a rifare la mappatura dei processi allegata al PTPCT 2018-2020 utilizzando i

---

criteri oggi definiti c.d. indicatori , che consentono di verificare, attraverso l'attribuzione a ciascuno di essi di un valore, il livello di esposizione a rischio del processo di volta in volta preso in considerazione.

Inoltre, proprio in considerazione del cambio di rotta e della scelta suggerita dall' allegato 1 al PNA 2019 di adottare un approccio di tipo *qualitativo* e non più *quantitativo* nella valutazione del livello di esposizione a rischio dei processi, il Consorzio ha provveduto ad adeguarsi gradualmente al nuovo sistema di gestione del rischio.

Gli obiettivi strategici declinati dall'organo di indirizzo politico nella delibera di approvazione del presente Piano, sono di seguito richiamati :

**1) Obiettivo strategico Tarsparenza: formazione in materia di trasparenza -privacy e Legge n. 241/'90 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 120/20**

**1a) Obiettivo operativo: Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative.** Tale obiettivo punta ad incrementare i percorsi di formazione per tutto il personale nell'anno 2021 anche in considerazione delle novità apportate in termini di pubblicazioni di atti e procedimenti dalla L. n. 120/20 "Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale" alla L. n. 241/'90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**2) Obiettivo strategico anticorruzione: rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi**

**2a) Obiettivo operativo: verifica a campione sulle dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi acquisite dall'Ente**

E' fatto obbligo, pertanto, all' organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e del Dirigente e Responsabili di settori e capi servizio dall'altra.

## **5. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione**

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato *un avviso di consultazione pubblica* con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione –



---

nel triennio 2021 / 2023 – e *un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza di piano , insieme all' avviso e al modulo osservazioni viene quindi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni, secondo lo schema : Sono pervenute osservazioni/ Non sono pervenute osservazioni

### **Non sono pervenute osservazioni**

Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione all'albo, verranno inserite in apposita sezione del PTPCT. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in proseguo.

Dopo l'approvazione, il PTPCT viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in disposizioni generali / atti generali ), inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne costituisce implicito motivo di conoscenza, o con le modalità che il Consorzio riterrà più consone.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

## **6. La gestione del rischio**

L'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; identificazione del grado di esposizione di un ente al rischio corruttivo.

Risulta , allora, indispensabile, l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado

---

di esposizione dell'amministrazione al rischio.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell' Allegato 1 al PNA 2019 .

Per tali motivi, il Consorzio ha provveduto a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e individuare le misure di prevenzione da applicare, impegnandosi, poi entro il 30 ottobre 2021 a completare l' analisi sul livello di esposizione a rischio dei processi mappati, in modo da avere, poi, nel PTPCT 2022-2024 una visione completa dei processi attivi nell' ente ed una valutazione altrettanto completa dei rischi , ma soprattutto delle misure di prevenzione descritte nel piano che dovranno essere implementate.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

Essa è riportata in unica griglia nella parte III del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che il Consorzio intende attuare e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

In base all' allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo) . Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori" che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello

---

di esposizione a rischio di un processo .

L'art. 1 co. 16 della L. 190/2012 individua le attività che devono essere obbligatoriamente sottoposte a valutazione e monitoraggio del rischio.

Fra di esse quelle presenti e rilevanti all'interno dei processi di competenza del Consorzio industriale sono le seguenti:

**a: procedimenti di vendita e concessione di beni immobili ;**

1. procedimenti di vendita e costituzione di diritti reali su lotti industriali o altre aree;
2. procedimenti di locazione di unità immobiliari nelle strutture denominate “Centro di Prima Accoglienza per Giovani Imprese” site negli agglomerati industriali di Sassari “Truncu Reale”, Alghero “San Marco” e Porto Torres.
3. procedimenti di concessione di fasce, pertinenze a aree per usi produttivi
4. procedimenti di concessione di aree per usi agricoli/pastorali

**b: nulla osta e benestari in materia edilizia**

1. rilascio di benestare consortile al SUAP di competenza per attività edilizia
2. rilascio di pareri tecnici – preventivi ad opere edilizie
3. rilascio di autorizzazioni specifiche su aree consortili

**c: procedimenti di scelta del contraente in materia di appalti;**

1. programmazione interventi per realizzazione di infrastrutture consortili (strade, acquedotti, impianti per il trattamento di rifiuti, altre infrastrutture di interesse comune) - destinazione risorse, localizzazione e progettazione dell'intervento
2. gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori ex D.lgs 50/2016
3. gestione delle procedure espropriative per la realizzazione di infrastrutture consortili
4. autorizzazioni al subappalto
5. gestione delle procedure di affidamento di incarichi professionali di natura tecnica
6. collaudo opere pubbliche.

**d: procedimenti di assunzione e gestione del personale (conferimenti di premi e promozioni)**

1. Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato
2. Progressioni di carriera verticale e orizzontale
3. Valutazione del personale

---

## **e: conferimenti di incarichi e consulenze**

1. incarichi di consulenza e supporto in materia fiscale, contabile, lavoristica, sicurezza
2. incarichi di assistenza giudiziale a legali
3. incarico di medico competente

## **g: gestione e smaltimento di rifiuti**

1. inoltra richiesta del cliente di conferimento rifiuti con relative analisi
2. verifica delle autorizzazioni (AIA)
3. dichiarazione di ammissibilità previo esercizio di controanalisi
4. verifica regolarità amministrativa del cliente
5. se nulla osta rilascio di Omologa

Riguardo alla gestione delle entrate e delle spese, giova osservare che il Consorzio non sia soggetto a patto di stabilità interno e alle conseguenti limitazioni nei pagamenti. Il Consorzio non beneficia di entrate di tipo tributario né di alcuna forma di contributo pubblico per lo svolgimento della gestione. Le entrate consortili sono derivanti esclusivamente dallo svolgimento della propria attività caratteristica (vendita e locazione nel

libero mercato di aree e immobili industriali a soggetti privati), dai proventi finanziari, oltre che dalla gestione della piattaforma ambientale e delle reti infrastrutturali.

Non sussistono pertanto le criticità rinvenibili di norma nella gestione dell'entrata e della spesa nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso i procedimenti di pagamento risultano regolamentati da disciplina interna che stabilisce i soggetti che possono originare la spesa, la forma attraverso cui questa viene disposta, i soggetti responsabili per l'accertamento della regolarità della fornitura e della firma del mandato di pagamento.

Il Consorzio non è soggetto al sistema di tesoreria unica.

**La valutazione del rischio** si articola in tre fasi: *l'identificazione, l'analisi e la ponderazione*

### L'identificazione del rischio

*L'identificazione del rischio*, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti

---

che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. **registro dei rischi** collegati all'oggetto di analisi scelto dal Consorzio che è il processo nel suo complesso.

### L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività, nel caso del Consorzio, la scelta è ricaduta sul processo considerato nel suo complesso.

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nell' Allegato 1 al PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Di seguito si riportano alcuni indicatori:

- a) Discrezionalità : il processo è discrezionale?
- b) rilevanza esterna : il processo produce effetti diretti all' esterno dell' ente?
- c) valore economico: qual è l' impatto economico del processo?
- d) Impatto organizzativo : il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- e) Impatto economico : nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenza della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell' ente per la medesima tipologia di evento coruttivo descritto?
- f) Numero dei procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti
- g) La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati

---

**NB:**

**Sarà, poi, necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra “ basso ,medio , alto” e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.**

**Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.**

#### La ponderazione del rischio

Tale fase ha l' obiettivo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi,

#### **Il Trattamento del rischio**

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- “*misure comuni e obbligatorie*” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

**Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie richiamate nel PNA 2019**

---

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M03
Inconferibilità - incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	M04
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ( <i>pantouflage – revolving doors</i> )	M05
<i>Whistleblowing</i>	M06
Patto di integrità	M07
Formazione	M08
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09

---

## 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie

### M01) Misura relativa alla Trasparenza

La "trasparenza amministrativa" disciplinata, in particolare, dal D.Lgs. n. 3312013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:

1. la conoscenza dall'esterno del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell'amministrazione e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono "blocchi" anomali del procedimento stesso;
3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni (di cui al D.Lgs. n. 3312013) relativi all'attività posta in essere dall'ente.

Considerata la ratio della misura ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati.

Ne consegue, pertanto, che la misura pur nell'uguale definizione delle fasi per la sua attuazione si declina in maniera differente a seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento.

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed oggi anche della Trasparenza, il quale ha il compito di:

- Effettuare controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- Assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
- segnalare all'organo di Indirizzo Politico, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.



---

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa alla “trasparenza”, i nominativi dei soggetti Responsabili ed i loro uffici competenti a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio settore.

Il Consorzio ha provveduto all’aggiornamento della modulistica allegata al Regolamento sull’accesso civico adottato dall’ente in virtù della entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento del Codice privacy al Reg. Ue 2016/679, oltre alla attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso. Per tali motivi si impegna ad avviare nel I semestre dell’anno una verifica a campione delle istanze di accesso pervenute e dei relativi esiti attraverso il registro informatico istituito. Utili appaiono le indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA fornite dal Dipartimento della funzione pubblica disponibili su [www.foia.gov.it](http://www.foia.gov.it)

#### **Azioni da intraprendere:**

**2021:** attivazione di un sistema di verifica a campione con cadenza semestrale delle istanze di accesso civico e documentale presentate e dei relativi esiti

**2022:** implementazione della misura della trasparenza a seguito della approvazione del nuovo Regolamento che fisserà i nuovi obblighi di pubblicazioni per PP.AA ed enti assimilati

**2023:** implementazione dei dati ulteriori del 10% rispetto all’anno precedente

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA :** Organo Politico  
RPCT

Di seguito pertanto sono riportati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresì menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente:

*Di seguito si riportano i Dirigenti e i Responsabili di ciascun Settore e Servizio*

**1. Direttore Generale RPCT**

Dott. Ing. Salvatore Demontis

Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l

e - mail: [direttore@cipss.it](mailto:direttore@cipss.it)

---

**1 a) Ufficio Trasparenza e Anticorruzione**

Dott.ssa Annalisa Fiori

Area: Direzione Generale/Amministrativa

e - mail: [annalisafiori@casi-sassari.it](mailto:annalisafiori@casi-sassari.it)

**1 b) Ufficio Sistemi Informatici ed informativi**

Giuseppe Frigau

Area: Direzione Generale/Amministrativa

e - mail: [g.frigau@cipss.it](mailto:g.frigau@cipss.it)

**2. Servizio Direzione**

Dott.ssa Simona Pisano

Area: Direzione Generale/ Amministrativa

e-mail : [s.pisano@cipsss.it](mailto:s.pisano@cipsss.it)

**3. Dirigente Settore Amministrativo**

Dott. GianFranco Dessì

Area: Amministrativa

e - mail [g.dessi@cipss.it](mailto:g.dessi@cipss.it)

**3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane**

Area : Amministrativa

Dott.ssa Maria Antonietta Giagu

e – mail : [tittigiagu@cipss.it](mailto:tittigiagu@cipss.it)

**3 b) Servizio Patrimonio**

Area : Amministrativa

Rag. Giuseppe Fancellu

e – mail : [g.fancellu@cipss.it](mailto:g.fancellu@cipss.it)

**4. Settore Ambiente**

Dott.Ing. Graziano Mura

Area : Ambientale

e – mail: [g.mura@cipss.it](mailto:g.mura@cipss.it)

**4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu**

Area: Ambientale ASA

e – mail : [m.delogu@casi-sassari.it](mailto:m.delogu@casi-sassari.it)

**5. Coordinatore Settore Tecnico**

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia privata**

Dott. Ing. Marcello Sechi

e – mail : [m.sechi@casi-sassari.it](mailto:m.sechi@casi-sassari.it)

---

#### **5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni**

Dott. Ing. Mirella Becciu

Area: Tecnica/Urbanistica

e – mail : [mirellabecciu@casi-sassari.it](mailto:mirellabecciu@casi-sassari.it)

#### **5 b) Responsabile Servizio Appalti**

Dott.ssa Paola Masala

Area: Tecnica/ Amministrati

e – mail : [paolamasala@casi-sassari.it](mailto:paolamasala@casi-sassari.it)

#### **6. Servizio Finanze/Bilancio/Controlli**

Area : Contabile ASA

Dott.ssa Daniela Angius

e – mail : [danielaangius@casi-sassari.it](mailto:danielaangius@casi-sassari.it)

### **M02) Il Codice di comportamento**

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. E' intenzione del Consorzio adottare entro e non oltre il  **mese di giugno 2021 un Codice di Comportamento in linea con la linea guida ANAC n. 177/20 .**

#### **Azioni da intraprendere:**

**2021:** adozione del Codice di Comportamento entro e non oltre il mese di giugno ed obbligo per Dirigenti e Capi Settore e Servizi di comunicare al RPCT i rapporti di debito e credito con soggetti privati degli ultimi tre anni e verifica su 4 dichiarazioni pervenute scelte tramite sorteggio.

**2022:.** Attivazione di percorsi formativi per far conoscere l' importanza del rispetto delle regole di condotta alla luce della linea guida ANAC n. 177/20

**2023:** implementazione della misura

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA :** Organo Politico  
RPCT

---

### **M03) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi**

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Esso è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili quali:

- h) l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;
- i) le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
- j) l'adozione dei codici di comportamento;
- k) il divieto di pantouflage (cfr. infra § 1.8. "Divieti post-employment");
- l) l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001

In merito *all'astensione del dipendente* in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse. Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni .

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In

---

particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. L'art. 6 stabilisce per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c..

L'Autorità ha, inoltre, fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate.

- Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato (cfr. **delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018**).
- L'Autorità ha anche prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica. Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, nel PNA 2019, l'Autorità ha ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. **Delibera n. 321 del 28 marzo 2018**).
- In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.), applicabili anche nello svolgimento di procedure concorsuali, si è ritenuto che la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. **Delibera n. 209 del 1 marzo 2017, delibera n. 384 del**

---

**29 marzo 2017 e delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).**

- Riguardo poi al conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

**Azioni da intraprendere**

**2021:** verificare a campione su base semestrale e mediante il sorteggio del rispetto della misure nelle determinazioni e deliberazioni adottate dal Consorzio.

**2022:** Obbligo per il Dirigente e per i capi Settore e Servizi di comunicare i rapporti di debito e credito degli ultimi tre anni e verifica da parte del RPCT delle dichiarazioni acquisite. Attivazione di un sistema di monitoraggio sull'attuazione della misura da parte dei responsabili dei singoli settori, destinato a confluire nella reportistica da consegnare al RPCT entro novembre. Di tale monitoraggio, il RPCT ne darà contezza nella relazione annuale.

**2023:** implementazione della misura nei confronti dei responsabili di procedimento e personale dipendente

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA :** RPCT, Dirigenti, Responsabili di Settore e Servizi , dipendenti

**M04) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità**

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale ( D.lgs. n. 39/13), intendendosi per "*inconferibilità*" la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto

---

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per **“incompatibilità”** si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l’ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest’ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall’ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni.

Si fa inoltre presente che l’Autorità, a seguito dell’attività di vigilanza e consultiva svolta in materia di inconferibilità e incompatibilità, ha rilevato alcune incongruenze o anomalie, formalizzate negli atti di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18 gennaio 2017 e n. 3 del 7 febbraio 2019, cui si rinvia.

Con riferimento all’atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017, concernente la nozione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett.

1) del D.lgs. n. 39/2013, l’Autorità ha sollecitato un intervento al Legislatore volto a:

- eliminare, per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, il riferimento alle deleghe gestionali dirette;
- estendere la disciplina dell’inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazione o equivalenti, comunque denominati);
- estendere la disciplina dell’inconferibilità alla figura del Direttore Generale.

---

Per quanto concerne la valutazione delle deleghe gestionali dirette in capo al presidente, l’Autorità, con la delibera n. 373 dell’8 maggio 2019, ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l’incarico di Presidente è sussumibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all’ art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorquando lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette.

In merito, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n.126 dell’11.01.2018).

Al contrario, per escludere che il presidente sia titolare di deleghe gestionali dirette, non è sufficiente che i poteri gestori siano attribuiti al direttore generale o a figure assimilate mediante delega o procura, essendo tali atti, per loro natura, temporanei, revocabili e attribuiti intuitu personae.

È stato in merito precisato che solo un’apposita previsione statutaria sui poteri del direttore generale o figure assimilate determina un assetto di governo societario stabile e continuativo (delibera n. 373 dell’8 maggio 2019).

Per tali motivi, nel caso particolare delle società pubbliche, per gli amministratori, come definiti dall’ art 1 c. 2 lett. l) le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13 : art 3 c. 1 , lett. d); art 7; invece, per i dirigenti si applica l’ art 3 c. 1 lett. c); cui va aggiunta, in caso di società in controllo pubblico “indiretto” anche l’ ipotesi contemplata dall’ art 11 c. 11 del d.lgs. n. 175/16.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt. 9, 11 e 13 del d.lgs. n. 39/13; per i dirigenti trova applicazione l’ art 12, relativo all’ incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’ art 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale, “ Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante.

*Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l’ obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza”.*

Tra le misure messe in atto dal Consorzio per dare concreta attuazione al decreto , si segnala l’



---

adozione di modulistica ad hoc che viene richiesta ai destinatari della normativa all'atto del conferimento dell'incarico, come condizione legale di efficacia del contratto e annualmente entro il 30 luglio al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità.

**Azioni da intraprendere :**

**2021:** attivazione di un sistema di verifica a campione sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità acquisite, le cui risultanze saranno oggetto di rendicontazione in sede di Relazione Anac di fine anno

**2022:** adozione di una direttiva ad hoc al fine di far comprendere l'importanza del d.lgs. n. 39/13

**2023:** implementazione della misura

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT, Organo politico**

**M05) Attività successiva all'cessazione del rapporto**

L'art. 1, co. 42, lett. 1), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano. La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si osserva che una limitazione ai

---

solli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo . Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati *dipendenti delle pubbliche amministrazioni* anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti.

NB:

**Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell' ANAC in merito alla vigilanza e all' accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall' art 53 c. 16-ter, d.lgs. n. 165/'01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. ( comunicato ANAC del 30 ottobre 2019).**

Pertanto, al fine di garantire la concreta applicazione della misura, il Consorzio si impegna a predisporre e una autodichiarazione da far sottoscrivere a coloro che cessano di lavorare per conto dell' ente, di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare successivamente eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

---

### **Azioni da intraprendere:**

**2021:** predisposizione di autodichiarazione da far firmare al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il comune.

**2021:** avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite

**2023:** implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative

### **SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT, personale dipendente**

#### **M06) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo**

Il 2017 si è concluso con l'entrata in vigore della l. n. 179/17, con la quale sono state introdotte "disposizioni per la tutela della segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di lavoro pubblico – privato".

Si tratta del primo vero testo legislativo che si è occupato del problema di bilanciare gli interessi in gioco:

- La reputazione dei soggetti segnalati contro il rischio di accuse strumentali;
- La necessità di garantire la riservatezza del segnalante e la tutela contro atti ritorsivi;
- L'interesse pubblico all'emersione del wrongdoing.

La legge si struttura in tre articoli: il primo dedicato all'ambito pubblico e detta modifiche all'art 54 bis d.lgs. n. 165/'01; il secondo introduce la tutela del whistleblower nel settore privato, inserendo disposizioni ad hoc nel d.lgs. n. 231/'01; il terzo si occupa di integrare la disciplina sul segreto d'ufficio, aziendale, professionale scientifico e industriale.

Mentre nel settore pubblico la l. n. 179/17 ha modificato e ampliato una disciplina già esistente in materia, nel settore privato ha introdotto ex novo le tutele per i dipendenti o collaboratori finora mai previste.

E' possibile scorgere delle differenze rispetto alla disciplina pubblicistica:

- L'adozione dei MOG non è un obbligo a carico dell'ente, ma un meccanismo facoltativo che consente di escludere o limitare la responsabilità al verificarsi dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/'01;
-

- 
- La protezione si applica sia ai soggetti apicali che sottoposti;
  - L' oggetto della segnalazione è rappresentato dalle condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/'01 e quindi, dei reati elencati negli artt. 24 e 25 – terdecies e dalle violazioni del MOG della società di cui il lavoratore è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

**NB:**

Restano esclusi reati non espressamente contemplati come per esempio quelli previdenziali o tributari.

In particolare, sono stati aggiunti 3 nuovi commi all' art 6 del d.lgs. n. 231/'01 (2 bis, 2 ter e 2 quater), che prevedono la necessità di integrare i MOG idonei a prevenire reati con le misure di salvaguardia a favore dei whistleblower. Il sistema di W. introdotto dal d.lgs. n. 231/'01 prevede :

- a) Uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all' art 5 c. 1, lett. a e b) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite su elementi di fatto precisi e concordanti o su violazioni del MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) L'espresso divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione
- c) l' adozione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Non solo, ma il legislatore ha fissato alcune norme inderogabili a tutela del segnalante :

In primo luogo è stato previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all' **Ispettorato del lavoro**, per i provvedimenti di competenza, sia direttamente dal segnalante che dalla propria organizzazione sindacale.( art 6 c. 2 ter, d.lgs. n. 231/'01).

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono considerati, altresì, nulli:

- il mutamento di mansioni ai sensi dell' art 2103 c.c.
- ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante

Anche nel privato, è onere del datore di lavoro dimostrare che le sanzioni disciplinari, i demansionamenti, i licenziamenti, i trasferimenti e ogni altra misura con effetti negativi siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

---

La tutela del W. riguarda anche l' onere della prova in un eventuale giudizio; infatti “ è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti... Dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa” ( art 6 c. 2 quater, d.lgs. n. 231/'01).

La tutela del segnalante culmina poi nella previsione di cui all' art 3 della l. n. 179/17 a cui si deve l' introduzione di **un' ipotesi di esenzione da responsabilità** per il dipendente che abbia rivelato notizie coperte dall' obbligo del segreto di cui agli articoli :

- 326 c.p., riguardante la rivelazione ed utilizzazione di segreti d' ufficio;
- 622 c.p., riguardante la rivelazione di segreto professionale;
- 623 c.p., riguardante la rivelazione di segreti scientifici o industriali;
- 2105 c.c., riguardante l' obbligo di fedeltà

Tale previsione conferma la priorità al perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private e alla prevenzione e repressione delle condotte illecite, ciò solo, però, nel caso in cui la segnalazione venga effettuata nelle forme e nei limiti di cui all' art 6 del d.lgs. n. 231/'01.

La l. n. 179/17 è il primo esempio di legge italiana a carattere generale sul whistleblowing.

Al fine di rafforzare il sistema di tutele dell'“informatore” che spesso, purtroppo, può essere indotto a non segnalare eventuali violazioni per **timore di subire ripercussioni** nella sua sfera lavorativa o personale, l'Unione Europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, destinata ad essere recepita in Italia entro il 2021.

In attuazione della l. n. 179/17 art. 1 c. 5, l' ANAC ha provveduto ad adottare **le linee guida in materia** che ancora ad oggi sono in consultazione e lo resteranno a lungo in considerazione del fatto che l' Italia deve recepire la direttiva europea e, nel frattempo, **dal 3 settembre 2020 è in vigore il nuovo Regolamento** con cui l' Autorità ha provveduto a modificarne l' intera struttura al fine di esercitare il potere sanzionatorio in maniera più celere ed efficiente e per svolgere un ruolo attivo nell' opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle PP.AA.

Il Regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento:

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001);

- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'art. 54-bis);
  - il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
  - il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'art. 54-bis), ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Il Regolamento ha anche cura di indicare un ordine di priorità di gestione delle segnalazioni e comunicazioni ricevute, le quali saranno evase dall'ANAC secondo la gravità delle violazioni riferite e la reiterazione delle stesse (art. 7).

Il Consorzio ha provveduto ad attivare e pubblicare sul sito istituzionale nella Sezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", una piattaforma web dedicata alla segnalazione di illeciti.

#### **Azioni da intraprendere:**

**2021:** Azione di sensibilizzazione nei confronti della piattaforma attivata tramite la predisposizione di una direttiva a cura del RPCT

**2022:** attivazione di percorsi formativi con finalità di approfondire la disciplina nazionale ed europea in materia

**2023:** Adozione del nuovo Regolamento a seguito del recepimento della direttiva comunitaria

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: personale dipendente e RPCT**

#### **M07) Il patto di integrità**

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

---

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto. La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione.

Di qui, la precisazione dell'ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbe essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei codici di comportamento dell'Ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi. **Nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi** nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, L'ANAC ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

#### **Azioni da intraprendere:**

**2021:** avvio di monitoraggio sull'attuazione della misura tramite verifica a campione a cura del

---

RPCT sulle attestazioni nelle determine a contrarre del rispetto del patto e dichiarazione in ordine al rispetto della misura nei report infrannuali. Gli esiti delle verifiche effettuate dal RPCT saranno incluse nella relazione annuale.

**2022:** Attestazione nelle determine a contrarre in ordine al rispetto del patto di integrità e dichiarazione in sede di report infrannuali

**2023:** aggiornamento del patto di integrità per sopravvenute novità normative

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA:** il RPCT, Responsabile Settore Tecnico - Responsabile Appalti

#### **M08) Formazione**

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del DI 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).



---

**Il Consorzio si impegna ad adottare un piano di formazione annuale e/o triennale entro entro luglio 2021** e a focalizzare l'attenzione su percorsi formativi tesi all'approfondimento dei problemi di coordinamento tra la disciplina sulla trasparenza e la nuova privacy a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18, decreto di adeguamento del Codice Privacy al Reg. UE 2016/679 oltre che sulle novità introdotte dalla legge spazza corrotti in materia di anticorruzione, dal decreto milleproroghe (d.l. n. 162/2019) e, in materia di trasparenza, dalla l. n. 160/2019 e dal d.l. n. 183/2020 **con previsione di almeno 3 corsi di formazione all'anno, per il triennio 2021/2023.**

### **M09) Rotazione ordinaria e straordinaria del personale**

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche

---

amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. La scelta di misure in alternativa alla rotazione, non può che ricadere o **sulla c.d. articolazione degli uffici**, basata su meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al Dirigente e/o Quadro un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria o **sulla c.d. "segregazione delle funzioni"** con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC *«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari»*. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge medesima legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, *«l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione»*.

**Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria da covid 19 si sospende l'applicazione della misura per l'anno 2021.**

Questo tipo di rotazione, **definita "ordinaria"** è da tenere ben distinta dalla **rotazione "straordinaria"**, già prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater), che prevede, infatti, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, la rotazione *«del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*.

L'istituto della rotazione straordinaria, invece, è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. **La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale** “nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio. **Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria** dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area/ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio.

**Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.**

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, **l'Anac ha adottato la recente delibera 215/2019**, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001». e fa poi, il punto su alcuni aspetti collegati all'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria non del tutto chiari, quali :

- a) Ambito soggettivo
- b) Ambito oggettivo e quindi l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- c) momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

---

**a) Ambito soggettivo**

Come chiarito dall' Autorità, l' istituto trova applicazione a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l' amministrazione : dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato.

Riguardo agli **incarichi amministrativi di vertice**, di fatto sarà impossibile applicare la misura della rotazione trattandosi di incarichi fiduciari, per cui, se dipendente si apre la strada dell' aspettativa o la messa in disponibilità con conservazione del trattamento economico; invece, per coloro che non sono dipendenti scatta la revoca dell' incarico e la risoluzione del contratto.

**b) Ambito oggettivo e Reati presupposto**

L'ANAC sottolinea come l' art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001 sia lacunoso, ribadendo che, a differenza del “trasferimento a seguito di rinvio a giudizio” disciplinato dall'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del 2001, nel caso della “rotazione straordinaria” il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a “condotte di tipo corruttivo”, salvo poi rinviare ad una linea guida di prossima uscita che dovrebbe sciogliere una serie di dubbi sul punto.

**c) Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria**

L'art. 16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001, sul punto, richiama la fase di “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi”, senza ulteriori specificazioni (a differenza dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001 che prevede il trasferimento del dipendente a seguito di “rinvio a giudizio”).

Per tali motivi, l'Autorità ritiene che **l'espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva”** di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, **non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.”**. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

La ricorrenza di detti presupposti, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l'adozione soltanto di un provvedimento motivato con il

---

quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "condotte di natura corruttiva".

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Si tratta di valutare se rimuovere dall'ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento.

**La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.**

In virtù delle previsioni contenute nella delibera in cui prevede che il momento dell'applicazione della misura della rotazione debba coincidere con l'iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, in quanto con tale atto prende avvio il procedimento penale ed in considerazione del fatto che al registro possono accedere solo l'autore del reato, la persona offesa ed i relativi difensori, l'Autorità raccomanda alle amministrazioni di inserire nei propri codici di comportamento il dovere in capo ai dipendenti coinvolti in procedimenti penali di comunicare immediatamente l'avvio.

**NB:**

**Per l'ANAC, quindi, l'Ente è tenuto ad adottare un provvedimento che disponga l'applicazione della misura o la conferma dell'incarico in attesa degli esiti del procedimento penale.**

Se, però, ci si sofferma sulle modifiche apportate dalla l. n. 3/2019 c.d. legge Spazza Corrotti, colpisce che la linea guida nulla dice al riguardo, soprattutto su i suoi effetti a cascata che hanno interessato proprio la misura della rotazione straordinaria.

Se si parte, infatti, dal considerare le modifiche apportate da questa legge sul regime delle pene accessorie, si comprende come la linea guida non risolve di fatto il problema dell'applicazione della misura in esame.

La norma che è stata modificata ed è oggetto di interesse è l'art 317 bis c.p. .

Sino ad oggi, infatti, i piani di prevenzione della corruzione hanno previsto 2 forme differenti di rotazione del personale:

- 
- a) Quella ordinaria, introdotta dalla legge 190/12 ed oggetto di programmazione atta a prevenire fatti di reato nelle aree di rischio corruttivo per evitare il cristallizzarsi delle c.d. rendite di posizione;
  - b) Quella straordinaria, già prevista dall' art 16 c. 1 , lett. l) quater, che veniva attivata al verificarsi di fatti di reato.

L' avvento della legge stravolge nella sostanza l'impalcatura del Piano nella parte relativa alla rotazione straordinaria nella ipotesi di condanna superiore a 2 anni, se si considera che la nuova legge da un lato dice che, se il dipendente viene condannato con una pena superiore a 2 anni è sospeso *ipso iure* dalla legge, dall' altro non specifica di che tipo di sentenza di tratta (I grado o definitiva), si comprende quindi come, di fatto queste lacune normative, hanno finito per restringere il campo di applicazione della misura da parte delle pubbliche amministrazioni in senso lato.

Per i motivi esposti, di conseguenza, la misura della rotazione trova applicazione :

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l' iscrizione nel registro delle notizie di reato ( come sostenuto dall' ANAC) e la sentenza di condanna di primo grado;
- è rimodulata dal legislatore quella successiva alla condanna sotto i 2 anni, laddove non trova applicazione la pena accessoria;
- è cancellata l' applicazione della misura per le ipotesi di condanna sopra 2 anni, in considerazione del fatto che, in base alla legge c.d. spazza corrotti il dipendente è come chiarito in precedenza, sospeso *ipso iure*.

**Per i motivi esposti , al Consorzio spetterà nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 decidere se adottare un provvedimento di conferma della fiducia fino alla sentenza di primo grado o di revoca della fiducia e, in quest' ultimo caso, si procederà ad applicare la misura della rotazione.**

**SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTUAZIONE DELLA MISURA:** Organo Politico, RPCT

**Misure ulteriori"**

**L' Antiriciclaggio**

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la

---

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 10, comma 1, del citato Decreto, ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a “procedure o procedimenti” potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'art. 10, comma 1, del D.lgs. 231/2007 e s.m.i, sopra citato, e l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione. Di qui la correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 231/2017 e s.m.i., e recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover procedere alla nomina del soggetto preposto alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF e destinatario interno di dette segnalazioni interne, quale “soggetto gestore”, a dover promuovere un percorso formativo che interessi tutti i dipendenti coinvolti nell'ambito dei processi indicati nell'art 10 comma 1, si debba procedere ad una specifica analisi degli stessi nell'ottica dell'attività antiriciclaggio.

**Azioni da intraprendere :**

---

**2021:** nomina del gestore antiriciclaggio e adozione modulo osservazioni

**2022:** adozione di un decalogo delle attività e attestazioni da parte dei Responsabili di Settore e Servizi di situazioni riscontrate anomale in rapporto ai procedimenti trattati nel periodo di riferimento considerato ( I/II semestre dell' anno)

**2023 :** implementazione della misura

## **8. Il monitoraggio**

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull' attività di verifica delle misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, **il RPCT, in virtù delle precisazioni contenute anche nell' allegato 1 al PNA 2019, si impegna a predisporre note ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte, al fine di garantire un' attenta verifica in termini di efficacia delle stesse, in modo da addivenire ad un loro annuale riesame.**



---

## PARTE II

### 9. La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative e fissazione obiettivi strategici in materia di trasparenza.

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art 2 bis, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( art 2 c. 1, d.lgs. n. 33/13). Ne deriva che, le società pubbliche, nei limiti indicati dall' art 2 bis, sono tenute ad attuare la disciplina sulla trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all' interno del proprio siti sia garantendo l' accesso civico “ semplice” e “ generalizzato” a dati, documenti detenuti dalla società e relativi all' organizzazione e all' attività svolte. A tal proposito, Il Consorzio, in considerazione delle indicazioni contenute nella linea guida ANAC n. 1309/16 in tema di accesso civico, ha adottato **un Regolamento** , che consenta di distinguere le 3 tipologie di accesso di cui ad oggi può usufruire l' utente : accesso civico “ semplice”, “ generalizzato” e documentale ex l. n. 241/'90 ; ha , altresì, provveduto ad attivare **un Registro informatico delle istanze di accesso al fine di monitorare le istanze di accesso pervenute e i relativi esiti.**

- **Ambito oggettivo di applicazione** - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, è stato ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti

---

dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati . In base a quanto previsto dall' art 1 c. 9, lett. f) della L. n. 190/12 e dall' art 7 bis c. 3 del d.lgs. n. 33/13, la società curerà anche la pubblicazione di dati ulteriori, espressione delle caratteristiche strutturali e funzionali della stessa.

- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10)** – E' stata prevista la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC"), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)** - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria ai documenti strategico gestionali e ai riferimenti normativi su organizzazione e attività, oltre ai codici di condotta - codice etico dell' Ente pubblico.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)**

In linea di continuità con quanto previsto dalla determinazione n. 8/15, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo, sono tenuti a pubblicare i dati di cui al c. 1 , lettere da a) ad f). L' obbligo afferisce tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all' organizzazione e all' attività della società cui sono preposti e della quale definiscono obiettivi e programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il riferimento è al Consiglio di Amministrazione o ad altro organo con funzioni equivalenti. Quanto alla Dirigenza, occorre distinguere la posizione dei Direttori Generali richiamata dall' art 12 della l. n. 441/1982 cui l'art 14 rinvia, dotati di poteri decisionali a cui compete l'adozione di atti di gestione, da quella della c.d. Dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati,

---

invece, all'organo di indirizzo o alla direzione generale. Per tali motivi, ai primi si considerano applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all' art 14 c. 1, lett. da a) ad f), mentre, ai Dirigenti ordinari, troveranno applicazione solo gli obblighi declinati al c. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).

**NB:**

**L' art 1. c. 7 d. l. n. 162/2019 c.d. decreto mille proroghe prova a fornire una soluzione definitiva alla vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui estendeva anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019. In considerazione del fatto che dopo tale sentenza urge l' intervento del Parlamento per riordinare il sistema, nelle more dell' adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 20/2019, lo schema di decreto ha stabilito che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. Tra questi provvedimenti, il d. l. mille proroghe n. 162/19 ha demandato ad un *regolamento* delegato di delegificazione la specificazione dei dati, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a vario titolo partecipati di cui di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di due criteri: il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo esterno dell' incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato, correlato all' esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente di comunicazione all' amministrazione di appartenenza.**

Tuttavia, l'emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese ha portato il legislatore, con l'art 1 c. 16 del dl n. 183 del 31 /12/2020 a prorogare al 30 aprile 2021 l'adozione del Regolamento che stabilirà i nuovi obblighi di pubblicazione. Per tali motivi, fino al 30 aprile 2021 la mancata pubblicazione dei dati non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni-

- 
- **Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15 bis)** – Sussiste l’obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il pagamento. In particolare, vanno pubblicati: oggetto della prestazione, ragione dell’ incarico, durata dell’ incarico, compenso, curriculum vitae e procedura di selezione utilizzata per la scelta del contraente.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32)** - Si estende ai gestori di pubblici servizi l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte “lavori”;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell’obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del Responsabile per la Trasparenza. Si estende inoltre ai Dirigenti e ai Responsabili di Settore e Servizi il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

- 
- **Sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicazione.** In ordine alle sanzioni, la linea guida ANAC n. 1134/17 ha chiarito che :
    - a) L' omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e, pertanto, sanzionata ex art 19 c. 5 del d.l. n. 90/14;
    - b) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo, da luogo a responsabilità disciplinare o dirigenziale. Tali responsabilità dovranno essere attivate nelle forme stabilite con atto statutario o regolamento interno;
    - c) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui all' art 47 del d.lgs. n. 33/13 è sanzionata dall' Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia al “ Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell' art 47 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16 , adottato dall' Autorità in data 16/11/2016.

A tali previsioni, vanno aggiunte quelle contenute nel D.lgs. n. 175/16 **“ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”**. Il decreto parte dal considerare che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell' uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ed introduce all' art 19 specifici obblighi di pubblicazione di seguito riassunti, per i quali, in caso di violazione, estende l' applicazione di specifiche sanzioni contenute, in particolare negli artt 22 c.4, 46, 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/13:

- a) I provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- b) I provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, incluse quelle del personale;
- c) I provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Le sanzioni, giova precisarlo, consistono:

- Nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell' amministrazione controllante ( art 22 c. 4, d.lgs. n. 33/13).

---

NB:

L' art 1 c. 163, legge di stabilità 2019 n. 160 ha modificato gli articoli 46 e 47 del decreto sulla trasparenza , in particolare è stato sostituito il comma 1 dell' art 46 e il comma 1 bis e 2 dell' art 47. Di seguito le novità:

➤ Art 46

**“l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituiscono elemento di valutazione negativa della performance individuale dei dirigenti (oltre alla sanzione applicabile ai sensi dell’art. 47, comma 1 bis) e dei responsabili, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione”** (art. 46, nuovo comma 1);

Costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all' immagine dell' amministrazione e contribuiscono alla valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, da valutarsi ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale :

- l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/13 e delle altre vigenti fonti di diritto
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell' accesso civico generalizzato, qualora siano adottati al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dall' art 5 bis, d.lgs. n. 33/13.

➤ Articolo 47

**“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”**

-“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

---

*mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.” ( c. 1) .*

*La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2, ( nuovo comma 1 bis)*

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento ( nuovo c. 2)

**NB:**

Leggendo il c. 1 bis dell' art 47 ci si rende conto che, in realtà, contempla due sanzioni molto diverse : nel primo periodo troviamo **la sanzione amministrativa pecuniaria** da 500,00 a 10.000,00 euro, mentre nel secondo periodo, **la sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30% al 60% dell' indennità di risultato del responsabile della mancata pubblicazione ovvero dell' indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.**

Ne deriva che, la sanzione applicabile per l' accertata responsabilità delle violazioni di cui al c. 1 dell' art 46 è **la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro.**

In particolare, tale sanzione troverà applicazione :

- nei confronti dei soggetti obbligati a comunicare le informazioni e i dati di cui al c. 1 dell' art.

---

14 , d.lgs. n. 33/13;

- nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica di cui all' art 14 c. 1 ter, d.lgs. n. 33/13

La sanzione amministrativa , invece, troverà applicazione :

- nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all' art 14 perché è collegata all' omessa pubblicazione dei dati di cui all' art 14 c, 1 ter, d.lgs. n. 33/13, ossia quelli riferiti agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti ;
- nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell' art 4 bis c. 2, d.lgs. n. 33/13 ;
- nei confronti del responsabile inadempiente della pubblicazione dei dati di cui all' art 22 c. 2, d.lgs. n. 33/13 ( i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell' amministrazione, alla durata dell' impegno, all' onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l' anno sul bilancio dell' amministrazione, al numero dei rappresentanti dell' amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell' ente e il relativo trattamento economico complessivo);
- nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento, ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Per effetto del c. 3 dell' art 47 la competenza a determinare e comminare le sanzioni “ per l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”, ossia per le inadempienze a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti per finalità di trasparenza non solo dal d.lgs. n. 33/13 , ma anche dalle altre fonti normative nonché, per espressa previsione dell' art 19 c. 7 del d.lgs. 19/08/16 n. 175, per la mancata o incompleta pubblicazione obbligatoria, sia per le società che per le pubbliche amministrazioni socie dei provvedimenti e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art 19.

Spetta all' ANAC disciplinare il procedimento per l' irrogazione delle sanzioni con apposito regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla l. 24/11/1981 n. 689.

Tutti i provvedimenti dell' ANAC con cui vengono comminate le sanzioni devono essere pubblicati



---

sul sito istituzionale delle amministrazioni destinatarie del d.lgs. n. 33/13.

**ART. 10 I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni**

Ciascun Dirigente o Responsabile del Settore o del Servizio è tenuto, per il settore o servizio di propria competenza, a trasmettere, previa visione e controllo del Responsabile della Trasparenza e/o del suo Ufficio, al soggetto Responsabile della pubblicazione (Ufficio Sistemi Informatici e Informativi) nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione “*Amministrazione/Società Trasparente*”.

**Sulla pubblicazione dei dati il Responsabile della Trasparenza opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno dell'Ente.**

*Di seguito si riportano i Dirigenti ed i Responsabili di ciascun Settore e Servizio:*

**1. Direttore Generale RPCT**

Dott. Ing. Salvatore Demontis

Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l

e - mail: [direttore@cipss.it](mailto:direttore@cipss.it)

**1 a) Ufficio Trasparenza e Anticorruzione**

Dott.ssa Annalisa Fiori

Area: Direzione Generale/Amministrativa

e - mail: [annalisafiori@casi-sassari.it](mailto:annalisafiori@casi-sassari.it)

**1 b) Ufficio Sistemi Informatici e Informativi**

Giuseppe Frigau

Area: Direzione Generale/Amministrativa

e - mail: [g.frigau@cipss.it](mailto:g.frigau@cipss.it)

**2. Servizio Direzione**

Dott.ssa Simona Pisano

Area: Direzione Generale/ Amministrativa

e-mail : [s.pisano@cipsss.it](mailto:s.pisano@cipsss.it)

**3. Dirigente Settore Amministrativo**

Dott. GianFranco Dessì

Area: Amministrativa

e - mail [g.dessi@cipss.it](mailto:g.dessi@cipss.it)

---

**3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane**

Area : Amministrativa

Dott.ssa Maria Antonietta Giagu

e – mail : [tittigiagu@cipss.it](mailto:tittigiagu@cipss.it)

**3 b) Servizio Patrimonio**

Area : Amministrativa

Rag. Giuseppe Fancellu

e – mail : [g.fancellu@cipss.it](mailto:g.fancellu@cipss.it)

**4. Settore Ambiente**

Dott.Ing. Graziano Mura

Area : Ambientale

e – mail: [g.mura@cipss.it](mailto:g.mura@cipss.it)

**4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu**

Area: Ambientale ASA

e – mail : [m.delogu@casi-sassari.it](mailto:m.delogu@casi-sassari.it)

**5. Coordinatore Settore Tecnico**

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia Privata**

Dott. Ing. Marcello Sechi

e – mail : [m.sechi@casi-sassari.it](mailto:m.sechi@casi-sassari.it)

**5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni**

Dott. Ing. Mirella Becciu

Area: Tecnica/Urbanistica

e – mail : [mirellabecciu@casi-sassari.it](mailto:mirellabecciu@casi-sassari.it)

**5 b) Responsabile Servizio Appalti**

Dott.ssa Paola Masala

Area: Tecnica/ Amministrativa

e – mail : [paolamasala@casi-sassari.it](mailto:paolamasala@casi-sassari.it)

**6. Servizio Finanze/Bilancio/Controlli**

Area : Contabile ASA

Dott.ssa Daniela Angius

e – mail : [danielaangius@casi-sassari.it](mailto:danielaangius@casi-sassari.it)

---

### **ART.11 Obblighi di pubblicazione – rinvio alla griglia sulla società trasparente**

Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun Dirigente è chiamato ad operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera n. 1134/17 e dell' allegato alla citata delibera ANAC relativo agli obblighi di pubblicazione imposti alle società pubbliche.

### **ART.12 Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità**

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica, previa visione e controllo dal parte del RPT e dell'Ufficio Trasparenza.

Spetta al Responsabile della Trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/ responsabile di settore / servizio, il RPCT inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all' Organismo Indipendente di valutazione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

### **ART. 13 Misure per garantire la efficacia dell' istituto dell' accesso civico**

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente . L' attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l' intera collettività.

In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente poteva e può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ( ai sensi dell' art 2 comma 9 bis , l. n. 241/90), il cui nominativo deve essere necessariamente indicato sul sito internet dell' ente.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in

---

considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito “ *a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all' istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall' amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, ( c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l' istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica;
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
- trasmesse dall' istante mediante la propria PEC;

Resta salva la possibilità di presentare l' istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- ad altro ufficio indicato dall' amministrazione nella sezione “ Amministrazione/Società Trasparente” del sito istituzionale;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l' istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

---

**NB:**

**la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.**

Le risposte all'istanza di accesso civico di cui all'art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

Interessante è la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti in ordine all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) , tra cui :

- notifica ai controinteressati
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame
- termine per proporre l'istanza di riesame

**NB:**

**Chiarisce la circolare che nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza pa partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all'art 5 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi senz' altro ammissibile e, in tal caso, sussiste l'obbligo per il RPCT di comunicare l'avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso in applicazione dell'art 7 c. 1 l. n. 241/'90, che impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale. Nel caso di integrazione del contraddittorio in sede di riesame, andrà riconosciuta al controinteressato la possibilità di presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame ( 20 giorni) resterebbe sospeso per non più di 10 giorni.**

**La circolare chiarisce, infine, il termine entro il quale può essere presentato il riesame ricavandolo dall'art 2 c. 1 del D.P.R. n. 1199/'71, ovvero , entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza.**

### **15,Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che *la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o*

---

*connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».*

**Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che** *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».*

**NB:**

**Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.**

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di cui all' art 5 del Reg. UE.

**Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4,** dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».*

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)

---

**ART 16 APPLICAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE – CLAUSOLA DI RINVIO DINAMICO**

In una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti, e per il principio del rinvio dinamico, la ASA S.r.l., società in house del Consorzio Industriale, è tenuta ad applicare le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal piano de quo quale documento unitario, anche mediante eventuali adeguamenti dei propri regolamenti e procedure. Anche la pedissequa applicazione del documento rappresentato dal modello di organizzazione e gestione ex D.lgs n. 231/2001 è confermata dall'organizzazione stessa delle due realtà (Consorzio industriale e ASA S.r.l.) che operano in maniera coordinata attraverso il comune organo direttivo

**ART. 17 Entrata in vigore del PTPCT 2021- 2023**

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Società Trasparente /altri contenuti – corruzione e in disposizioni generali / atti generali.



## PARTE III - ALLEGATO DEL PTPCT 2021/2023

LA MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALL'ALLEGATO 1 DEL PNA ANAC 2019.

Allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1169 del 29/03/2021





AREA DI RISCHIO: Settore Ambiente															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: conferimento rifiuti liquidi e solidi agli impianti consortili															
INPUT: iniziativa di parte															
OUTPT: rilascio Omologa															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
						( basso, medio, alto)									
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)				
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	Il rischio si annida nella eventuale violazione della normativa di settore che si articola in diverse fasi di controllo sia amministrative sul cliente che tecniche: verifica di autorizzazioni, codici CER, analisi e controanalisi, compilazione registri carico scarico e formulari di identificazione rifiuto	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni	vantaggi considerevoli ai soggetti fruitori del servizio	Resp.Settore Ambiente/ Capi Impianto e Ufficio Gestione	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Settore Ambiente e RPCT
						ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO			



AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: istruttoria per richieste ex Legge 241/90 e D.lgs. 97/2016																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPT: accesso agli atti - estrazione documenti																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura	
						( basso, medio, alto)										
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7				
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	attività che non comporta considerevoli rischi. Procedimento disciplinato dalla legge soggetto al pagamento di diritti di segreteria	scarsa responsabilizzazione interna					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari utenti esterni	vantaggi considerevoli ai soggetti	Dirigente Amm.vo / ufficio protocollo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Amm.vo - RPCT
						MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO				

Esemplificazione del rischio		Fattori abilitanti		Indicatori ( basso, medio, alto)							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)	
N. Processo o descrizione delle sue fasi				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	attività che non comporta rischi	scarsa responsabilizzazione interna		Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari esterni	vantaggi ai soggetti fruitori del servizio	Dirigente Amm.vo - Servizio Patrimonio/Servizio Tecnico	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>BASSO</b>	Dirigente Amm.vo - Serv. Patrimonio - RPCT
				BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Censimento beni consortili																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: tenuta inventario																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti					Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
							(basso, medio, alto)							(M01+M02....)	(basso, medio, alto e critico)	
							N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7			
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	il rischio può annidarsi nell'omessa e/o irregolare tenuta ed aggiornamento dell'inventario beni mobili ed immobili	mancanza di trasparenza					Svincolato dalla legge	SI:Destinatari esterni	Rilevanza interna in termini di quantificazione e valore economico del patrimonio dell'Ente	Dirigente Amm.vo - Servizio Patrimonio	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Amm.vo - Serv. Patrimonio - RPCT
							MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO			

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Provvedimenti organo politico e dirigenziale															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPT: Predisposizione di Delibere C.d.A. e Disposizioni Dirigenziali															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
			( basso, medio, alto)												
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)			
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI						
	attività che non comporta rischi	mancanza di trasparenza		Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni ed interni	rilevanza a seconda dell'oggetto del provvedimento per soggetti interni ed esterni	Servizio Direzione- Settore Amm.vo e Tecnico	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	BASSO	Servizio Direzione- RPCT		
			BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						

AREA DI RISCHIO: Settore Finanza Bilancio													MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Gestione cassa economale																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: spese di modico valore																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)		
						( basso, medio, alto)										
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7				
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	attività che non comporta rischi. Procedimento di gestione denaro necessario ad acquisti di modico valore	scarsa responsabilizzazione interna					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	NO	Destinatario in finale: ufficio interno	Servizio Finanza Bilanci . Settore Amm.vo - ufficio acquisti	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02 del PTPCT 2021/2023	<b>BASSO</b>	Servizio Finanza Bilanci Settore Amm.vo - ufficio acquisti . RPCT
						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				

AREA DI RISCHIO: Settore Finanza Bilancio															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Gestione risorse finanziarie															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPT: pagamenti fatture/parcelle/onorari - Redazione Bilanci															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
						( basso, medio, alto)									
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)				
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	attività che può comportare rischi nella violazione dei procedimenti di gestione fondi/risorse a seguito di provvedimenti disciplinanti le attività dell'Ente	scarsa responsabilizzazione interna				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, circolari) e da controllo Revisori dei Conti	SI	SI: Destinatari utenti esterni	Servizio Finanza Bilanci . Dirigente Amm.vo.	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02 -M03 -M04 del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Amm.vo- Servizio Finanza Bilanci - RPCT
						MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			



AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo													
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Assegnazione unità imm.ri (Incubatori di Imprese)													
INPUT: iniziativa di parte													
OUTPT: Contratti locazione transitoria per giovani imprese													
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura	
			( basso, medio, alto)										
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7			
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	Mancato rispetto della normativa di settore e dei regolamenti per agevolare determinati soggetti	mancata distinzione tra politica e amministrazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/modulistica )	SI:Destinatari esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo - Servizio Affari Generali	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 201/2023	Dirigente Settore Amministrativo- Servizio Affari Generali e RPCT		
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO		

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Protocollo e Gestione Informatica sito web istituzionale															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPT: fascicolazione atti - archivio e pubblicazione dati															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura
		( basso, medio, alto)													
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7							
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	Procedure tipizzate e attività che non comportano rischi	scarsa responsabilizzazione interna				vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni ma anche interni	Attività cui non è collegato un ritorno economico	Direzione Generale - Dirigente Amm.vo Servizio protocollo - Ufficio Sistemi Informatici e Ufficio Trasparenza	Nessuno	Nessuno	SI			
						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	BASSO	Dirigente Amm.vo - RPCT

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo e Servizio Finanza Bilancio															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: recupero crediti															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPT: procedure giuridiche amm.ve (diffide/messe in mora - insinuazione nel passivo)															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
						( basso, medio, alto)									
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)	
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	attività che può comportare rischi nella mancata attivazione delle procedure necessarie al recupero crediti a danno dell'Ente	scarsa responsabilizzazione interna				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti) e da controlli dei Revisori dei Conti	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo Servizio Finanza Bilancio	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02 - M03 - M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Dirigente Amm.vo - Servizio Finanza Bilancio
						MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO			

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo														MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura
DESCRIZIONE DEL PROCESSO : Assunzione e Gestione personale																
INPUT: d'ufficio																
OUTPT: concorsi e selezioni - progressioni di carriera																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori ( basso, medio, alto)										
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7				
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	Reclutamento di personale attraverso il rispetto della procedura ad evidenza pubblica:Il rischio si annida nella precostituzione di prove ad hoc e nella nomina di commissari compiacenti e di agevolazioni nelle progressioni di carriera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi ( regolamenti/ )	SI:Destinatari esterni ed interni	Vantaggi molto considerevoli a soggetti esterni ed interni	Direzione -Servizio Risorse Umane	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 M05 M09 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Servizio Risorse Umane e RPCT	
						MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO				

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo													MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura							
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Assegnazione lotti industriali / comodati																						
INPUT: iniziativa di parte																						
OUTPT: contratti - costituzione diritti reali																						
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori ( basso, medio, alto)																
		N1							N2		N3		N4		N5		N6		N7			
		DISCREZIONALITA'							RILEVANZA ESTERNA		VALORE ECONOMICO		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO		N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI		TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	I rischi si annidano nell'uso distorto della procedura prevista per legge per agevolare determinati soggetti	mancata distinzione tra politica e amministrazione				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/ modulistica )	SI:Destinatari esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo e Servizio affari Generali	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Settore Amministrativo- Servizio Affari Generali e RPCT							
						MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO										

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: vendita immobili consortili																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPT: stesura di accordi/compromessi di vendita																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura	
						( basso, medio, alto)										
							N1	N2	N 3	N4	N5	N6	N7			
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	Attività rischiosa che potrebbe celare accordi corruttivi a danno dell'Ente e a favore della controparte.	mancanza di trasparenza				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/ modulistica )	SI:Destinatari esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo /Servizio Affari Generali e Direzione Generale	Nessuno	Nessuno	SI		M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Settore Amministrativo-Servizio Affari Generali /RPCT
						MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO				

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico/ Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: acquisizione forniture e servizi tramite mercato elettronico																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: affidamento commesse																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura	
						( basso, medio, alto)										
							N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)	
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	Il ricorso si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso al mercato elettronico	scarsa responsabilizzazione interna					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/ Servizio Appalti/ Settore Amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02, M03, M04 - M09 del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Responsabile Settore Tecnico/ Servizio Appalti - Dirigente Amm.vo- RPCT
						MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO				

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico /Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: lavori pubblici																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT:acquisizione beni/servizi di importo superiore alla soglia comunitaria																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti					Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
		( basso, medio, alto)														
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)						
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	attività che può comportare rischi nella violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'OEPEV	eserizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da p					vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/ Servizio Appalti	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 - M07 - M09 del PTPCT		Responsabile Settore Tecnico/ Servizio Appalti - RPCT
						BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	2021/2023	ALTO		





AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo - Tecnico - Ambiente																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Predisposizione convenzioni con professionisti																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: conferimento di incarichi professionali																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori											MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
			(basso, medio, alto)													
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	(M01 +M02....)	(basso, medio, alto e critico)				
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI							
	Il rischio si annida nel favorire determinati professionisti (persone fisiche e/o giuridiche)	mancanza di trasparenza	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni ed interni	vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Direzione/ Uffici Settore Tecnico /Ambiente - Dirigente amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Servizio Direzione- Uffici Settore Tecnico /Ambiente - Dirigente amm.vo - RPCT				
			ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO							

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico /Ambiente /Amministrativo																			
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: procedura negoziata con o senza bando																			
INPUT: iniziativa d'ufficio																			
OUTPT: affidamento lavori /servizi																			
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura			
				( basso, medio, alto)															
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI									
	il rischio si annida nella eventuale violazione delle norme in materia di gare pubbliche: ripetuti affidamenti, manipolazioni esiti di gara meccanismo subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da p		parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/Ambiente - Servizio Appalti/ Dirigente Amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 - M07 - M09 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Settore Tecnico/Ambiente e Servizio Appalti - Dirigente Amm.vo - RPCT						
				MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO									

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																			
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: lavori pubblici																			
INPUT: iniziativa d'ufficio																			
OUTPT: procedure per manutenzione ordinaria e straordinaria opere																			
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio		Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura		
	( basso, medio, alto)																		
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7												
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI								
	attività che può comportare rischi nella violazione di norme in materia LLPP relativamente alla contabilità e alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto originario		scarsa responsabilizzazione interna			Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi e tecnici (regolamenti- progetti)	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Tecnico Manutenzioni	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02, M03, M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Servizio Tecnico Manutenzioni - RPCT				
					MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO								

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Procedimenti SUAPE presso Comune di competenza																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPT: Nulla osta e benestari																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti					Indicatori ( basso, medio, alto)							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
							N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)	
	attività che non comporta rischi	scarsa responsabilizzazione interna					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
							Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari esterni	vantaggi ai soggetti richiedenti	Responsabile del settore tecnico e geometri	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	BASSO	Responsabile Settore Tecnico - RPCT
							BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			